

zia supplementare offerta dalla Cooperativa e consistente nel rilascio, da parte di ciascun socio assegnatario di alloggio, di regolare delega sul proprio stipendio per la quota di ammortamento, ai sensi dell'art.64 del T.U.-

L'art. 64, infatti, stabilisce che gli impiegati di pubbliche amministrazioni, per i quali è ammessa, dalle vigenti disposizioni, la cessione del quinto dello stipendio, hanno facoltà di rilasciare delega, con tutte le garanzie previste dalle disposizioni stesse, fino alla metà dello stipendio, per il pagamento delle quote del prezzo di alloggi popolari ed economici costruiti dagli enti o dalle società di cui all'art.16 (sono comprese le società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche a favore dei propri soci). Le delegazioni sono reversibili sulla pensione.

Anche a tale riguardo sorge la questione prospettata a proposito dell'interpretazione dell'art.62. Si parla di delega per il pagamento di quote del prezzo di alloggi costruiti dagli enti o società di cui ecc., e non del pagamento di quote di prezzo di alloggi costruiti od acquistati ... ecc.-

A meno che non si pensi ad una dizione inesatta, anche per la delega pare che il legislatore abbia voluto agevolare e favorire maggiormente le nuove costruzioni; nè potrebbe diversamente giustificarsi la distinzione, poichè, in definitiva, sia nel caso di acquisto di case già costruite sia nel caso di alloggio da costruire, la delega serve sempre a meglio garantire il pagamento del prezzo dell'alloggio assegnato al socio.

Vero è che, tanto l'art.62 che l'art.64 sono stati riportati nel nuovo testo unico senza quelle modifiche di coordinamento e di aggiornamento rese necessarie dall'insieme delle leggi raccolte e dal tempo trascorso dalla redazione del T.U. del 1919.

Evidentemente ove il Comitato e il Consiglio credessero in-

